

## **PROPOSTA DI PROTOCOLLO**

### **PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA**

PER IL PERIODO 12.5/30.6.2020

#### ***UDIENZE CIVILI IN MODALITA' ORDINARIA PER PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE***

I procedimenti previsti dall'art.83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020, compresi quelli dichiarati urgenti (ad esempio in materia di *affido di minori e mantenimento minori/coniuge* in casi delicati) - preferibilmente su istanza congiunta delle parti -, che richiedono la partecipazione personale delle parti, saranno trattati con modalità ordinaria in aula di udienza che consenta il rispetto della distanza minima di due metri tra ogni persona presente; ciascun partecipante all'udienza dovrà essere munito di *guanti e mascherina*.

In proposito si specifica che:

- 1) Le ***udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi*** saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; la trattazione potrà avvenire, se non sarà possibile la *trattazione da remoto*, con la predetta *modalità ordinaria*;
- 2) Nei *casi di cui al precedente punto 1)*, se le parti comunicano di aver raggiunto nel frattempo un accordo, si applicheranno le modalità previste per le *procedure consensuali*;
- 3) Le ***udienze collegiali in materia di famiglia e persone*** saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; qualora le parti rinuncino a comparire personalmente la trattazione avverrà tramite *collegamento da remoto*, altrimenti avverrà con la predetta *modalità ordinaria*;
- 4) Per ***ogni altro procedimento*** la trattazione in udienza avverrà preferibilmente e ove possibile tramite *collegamento da remoto* o in alternativa con modalità ordinaria.

#### ***UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO***

- **art. 83 lett. f) D.L. 18/2020**

Saranno trattati con tale modalità, con decorrenza dal **12.5.2020**, i procedimenti con udienze fissate:

- a) per la ***precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.***

- b) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- c) per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- d) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- e) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile, anche nella fase di *reclamo*
- f) per i procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi, per le modalità di fissazione udienza e svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di adempimenti di cui al successivo **punto 1.4**, i procuratori delle parti depositeranno, altresì, nel fascicolo **documento** proveniente da ciascuna delle parti *vidimato* dal difensore contenenti le seguenti **attestazioni**: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, per motivi gravi e comprovati collegati all'attuale situazione epidemiologica, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente*; 5) *che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (in allegato modulo di attestazione)*.

nonché:

- g) i **procedimenti dichiarati urgenti**, su *istanza di parte*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di *rinuncia a comparire* delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal **1.6.2020**:

- h) i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle **richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c.**

### **1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”*.

1. I collegamenti da remoto saranno organizzati dal giudice utilizzando, come da provvedimento datato 20.3.2020 del *Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia*, l'applicazione *Microsoft Teams*.

2. *Almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice* emetterà un provvedimento, che la *Cancelleria* dovrà comunicare ai procuratori delle parti costituite entro 7 giorni, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso.

3. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della *Cancelleria* alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come *link* nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

4. *I procuratori delle parti almeno 4 giorni prima dell'udienza* depositeranno nel fascicolo una nota contenente un *recapito telefonico* e un *indirizzo mail* attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo.

5. Il giudice avrà cura di fissare le *udienze da remoto* ad orari distinti e congruamente distanziati.

6. La *Cancelleria* provvederà ad inserire nello "*storico del fascicolo*" l'annotazione "*udienza da remoto*".

## **2. Svolgimento dell'udienza da remoto**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "*il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*"

Nel verbale di udienza il giudice:

**1. prende atto** della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); i procuratori delle parti dovranno essere muniti del *tesserino professionale* e le parti di *documento di identità, tesserino e documento di identità* che dovranno essere esibiti su richiesta del giudice;

**2.** qualora siano collegati solamente uno o alcuni dei procuratori delle parti, il giudice **contatterà** quelli assenti telefonicamente sul recapito dai medesimi indicato ai sensi del precedente *punto 1.4*, per verificare se ricorrano le ipotesi di cui al successivo *punto 2.7*, dando atto a verbale di tale attività;

**3. prende atto** della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

**4. adotta** i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

**5.** il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno **tenere attivata** per tutta la durata dell'udienza la **funzione video**; il giudice **disciplinerà** l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; **è vietata la registrazione dell'udienza**;

**6. l'esibizione di documenti in udienza** potrà avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come tale, mentre il deposito, ove autorizzato dal giudice, dovrà avvenire successivamente nel rispetto della normativa sul PCT;

I difensori delle parti, al fine di agevolare la redazione del verbale di udienza, appronteranno una succinta **proposta di verbalizzazione**, utilizzando il sito internet <http://note.dirittopratico.it/Guida> (preferibilmente con creazione di un'unica nota comune), e indicheranno al magistrato il codice della/e nota/e.; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti anche tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

**7.** in caso di **malfunzionamenti**, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

**8.** al termine dell'udienza il giudice **inviterà** i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

**9.** il giudice **dà lettura del verbale di udienza**, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

**10.** se **all'esito della discussione** occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'*udienza da remoto* (per l'ingresso virtuale in *camera di consiglio*), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) ;

### ***UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA***

#### **- art. 83 lett. h) D.L. 18/2020**

Saranno trattati con tale modalità (alternativa a quella tramite collegamenti *da remoto*), con decorrenza dal **12.5.2020**, i procedimenti con udienze fissate:

- A) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*,
- B) per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- C) per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- D) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- E) per la valutazione di richieste dei *provvedimenti cautelari* previsti nelle *sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile*, anche nella fase di *reclamo*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;
- F) per procedimenti di *separazione consensuale* e di *divorzio congiunto*, applicandosi per le modalità di svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'*udienza presidenziale*; in particolare, in sede di fissazione dell'udienza presidenziale, il *Presidente* inviterà i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza *documento* proveniente delle parti *vidimato* dal difensore contenente le seguenti *attestazioni*: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo venuta meno irreversibilmente l'unità familiare*; 2) *che rinunciano a comparire all'udienza, essendo inutile il tentativo di conciliazione*; 3) *che confermano le condizioni del ricorso già proposto*; 4) *di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore*

udienza in cui dovranno comparire personalmente; 5) che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (è allegato modulo di attestazione);

nonché:

G) i **procedimenti dichiarati urgenti**, su *istanza di parte*, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati con la medesima modalità, ma con decorrenza dal **1.6.2020**:

H) i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c..

Attività preliminari all'udienza

1) *almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice con apposito provvedimento, che la Cancelleria deve comunicare alle parti costituite entro 6 giorni, dispone* che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 e invita i difensori delle parti a depositare *almeno 4 giorni prima dell'udienza note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*;

con il medesimo decreto nell'ipotesi di cui alla lett. A) **assegna** alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., decorrenti dal giorno successivo all'udienza, e nelle ipotesi E) e G), ove ritenuto necessario, assegna alle parti per il deposito di eventuali note difensive termine di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'udienza; salvo che il giudice non ritenga di provvedere diversamente disponendo il rinvio dell'udienza;

2) la *Cancelleria* provvederà a **comunicare**, entro il predetto termine di 6 giorni, il citato provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "*svolgimento*" delle udienze civili, il giudice potrà: **a) mantenere** la data di udienza già fissata; **b) stabilire** una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; **c) fissare** una data ex novo;

4) il provvedimento del giudice sarà **adottato** "*fuori udienza*" successivamente alla scadenza dei termini indicati al precedente punto 1; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

- 5) il giudice, alla data fissata per l'udienza, **verifica** la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1; in caso di omessa comunicazione ad almeno una delle parti provvede a fissare una nuova udienza;
- 6) I difensori **depositeranno** in via telematica nel termine assegnato ai sensi del **punto 1)** note scritte, da denominarsi “*note di trattazione scritta*” (o dicitura simile), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) Il mancato deposito della memoria sarà considerato quale mancata partecipazione all'udienza;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice **potrà chiedere** ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al **punto 1)**, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 9) il giudice **non** dovrà redigere un verbale di udienza; per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal *Dirigente della Cancelleria* sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione);

*Ciascun Presidente di Tribunale, in base alle condizioni epidemiologiche del circondario di competenza e del personale amministrativo disponibile, ferme le modalità delle diverse procedure per la tenuta delle udienze come stabilite dal presente Protocollo, potrà variare, nel periodo di efficacia del provvedimento presidenziale, gli oggetti dei procedimenti da trattare e la loro decorrenza temporale.*

---